



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 26 marzo 2002



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 marzo 2002 – Undicesima giornata ritorno

Bologna-Lecce 4-3
Brescia-Perugia 3-0
Chievo Verona-Verona 2-1
Internazionale-Roma 3-1
Lazio-Udinese 2-0
Parma-Juventus 1-0
Piacenza-Milan 0-1
Torino-Fiorentina 1-0
Venezia-Atalanta 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25-26 marzo 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 80

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 marzo 2002 –Undicesima giornata ritorno

Gara Soc. Internazionale – Soc. Roma del 24 marzo 2002

Il Giudice Sportivo

ricevuta segnalazione, tempestiva e rituale, del Procuratore Federale circa una condotta violenta, sfuggita agli ufficiali di gara del calciatore **Cordoba** Ivan (Soc. **Internazionale**) verificatasi al 33° del secondo tempo della gara Internazionale-Roma;

acquisita ed esaminata la ripresa televisiva integrale della gara;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 33° del secondo tempo, il calciatore Zebina (Soc. Roma) stava lasciando il terreno a seguito di espulsione. Alla sua sinistra si veniva a trovare il calciatore Cordoba (Soc. Internazionale) che allargando il braccio destro lo urtava nella parte alta del torace. Il calciatore Zebina proseguiva normalmente il suo camminare, senza fermarsi, ed il calciatore Cordoba, dal canto suo, non compiva alcun ulteriore gesto. Il fatto non aveva alcun altro seguito.

Non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3 CGS, sotto un duplice profilo.

In primo luogo il fatto è avvenuto nelle immediate vicinanze dell'Arbitro, come risulta dagli stessi fotogrammi, e quindi non può considerarsi come sfuggito al controllo di quest'ultimo.

In secondo luogo la condotta del calciatore Cordoba non può essere definita, alla luce dei parametri interpretativi consolidati in materia, quale gesto violento. Infatti Cordoba allunga il braccio destro verso l'avversario, urtandolo, ma l'atto non risulta caratterizzato da una finalità di aggressione nei confronti dell'avversario, né contrassegnato sul piano materiale da un' idoneità a provocare danno all'integrità fisica dell'avversario medesimo. Come risulta dalla ripresa televisiva Zebina non subisce alcuna conseguenza pregiudizievole per la sua incolumità dal gesto compiuto da Cordoba, tanto da proseguire i suoi passi verso il tunnel di uscita dal campo senza nemmeno interrompersi e senza palesare alcuna reazione, nemmeno istintiva, dopo aver subito l'urto ad opera del Cordoba.

P.Q.M.

Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Cordoba** Ivan (Soc. Internazionale) ai sensi dell'art. 31 comma a3 CGS.

Gara Soc. Brescia – Soc. Perugia del 24 marzo 2002

Il Giudice Sportivo

ricevuta segnalazione, tempestiva e rituale, del Procuratore Federale, circa una condotta violenta, sfuggita agli Ufficiali di gara, del calciatore Fabian **O'Neill** (Soc. **Perugia**), verificatasi al 40° circa del primo tempo della gara Brescia-Perugia;

acquisita ed esaminata la ripresa televisiva integrale della gara;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 41° del primo tempo, poco oltre la linea centrale nella metà campo di attacco del Brescia, si verificava un contrasto di gioco tra i calciatori Toni (Soc. Brescia) e O'Neill (Soc. Perugia) i quali si contendevano il controllo del pallone. Toni cadeva a terra con il pallone praticamente coperto dal suo corpo; il calciatore bresciano cercava di rialzarsi, mentre l'avversario tentava di impossessarsi del pallone. Quando ancora si trovava a terra, Toni, alzando una gamba, colpiva ad una natica l'avversario O'Neill.

O'Neill – quando ormai il pallone era passato sotto il controllo di un altro calciatore del Perugia - scalcia l'avversario, che appunto si stava rialzando, colpendolo con la gamba sinistra sulla coscia destra. Toni rimaneva a terra, mentre l'azione proseguiva per essere interrotta solo in un momento successivo, allorché l'Arbitro, anche a seguito di proteste dei calciatori del Brescia, si avvicinava a Toni.

Dopo breve interruzione la partita riprendeva regolarmente, senza che l'Arbitro adottasse provvedimenti disciplinari. Il calciatore Toni proseguiva normalmente la sua partecipazione alla gara, senza dover nemmeno ricorrere ad un intervento dello staff medico.

Non ricorrono nel caso di specie le condizioni per l'applicazione dell'art. 31 comma a3 CGS.

Infatti, a prescindere dal problema della definibilità o meno, nel caso concreto, del gesto commesso dal calciatore O'Neill quale condotta violenta, va osservato come le immagini documentino in modo inequivocabile che l'episodio non sfuggì al controllo del Direttore di gara.

La ripresa televisiva dimostra che l'Arbitro seguì costantemente tutta l'azione di giuoco, trovandosi a breve distanza rispetto ai due calciatori, con lo sguardo rivolto verso di loro, che si stavano contendendo il possesso del pallone, e senza che la visuale dell'Arbitro medesimo fosse ostruita od ostacolata da altri calciatori.

Che l'Arbitro abbia seguito continuativamente l'evolversi dell'episodio è dimostrato, inoltre, dal gesto inequivoco dello stesso Direttore di gara il quale, dopo che era terminato il contrasto tra i due atleti, fece con una mano un chiaro gesto per la prosecuzione del giuoco.

Non sussiste, quindi, nel caso concreto la condizione pregiudiziale per dare accesso alla prova televisiva quale mezzo di prova su scorrettezze commesse da calciatori in campo.

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 31 comma a3 CGS, nei confronti del calciatore Fabian **O'Neill** (Soc. **Perugia**).

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 35.000,00 con diffida : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori effettuato, prima dell'inizio della gara ed al 44° del primo tempo, lanci di bengala contro un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; per avere, durante tutto il secondo tempo, indirizzato contro il portiere avversario agrumi, bottiglie in plastica piene d'acqua ed altri oggetti che cadevano sul terreno di gioco; per avere in particolare, al 5° del secondo tempo, lanciato sul terreno bottiglie in plastica piene d'acqua, agrumi ed accendini, in occasione di un calcio d'angolo a favore della squadra avversaria; per avere, al 33° del secondo tempo, lanciato bottiglie in plastica piene d'acqua, accendini, agrumi ed altri oggetti in plastica verso un calciatore avversario che stava lasciando il terreno di gioco a seguito di espulsione; per aver esposto striscioni di contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; **sanzione irrogata, quanto al primo fatto, in applicazione dell'art. 11, commi 1 e 3 CGS, e determinata nella misura di 25000 € con diffida**, considerata anche la circostanza attenuante rappresentata dalle documentate iniziative assunte dalla società per prevenire simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante la gara, lanciato bengala contro settori degli spalti occupati dai sostenitori avversari, così provocando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; per avere inoltre, in più occasioni durante la gara, lanciato bengala sul terreno di gioco; per avere, in particolare, provocato un ritardo nell'inizio del secondo tempo, a causa del lancio di fumogeni sul terreno di gioco; per avere lanciato agrumi e bottigliette in plastica piene d'acqua, al 20° del primo tempo, verso un calciatore avversario impegnato a battere un calcio d'angolo; per aver esposto uno striscione contenente espressione offensiva nei confronti della UEFA; **sanzione irrogata, quanto al primo fatto, in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 CGS, e determinata nella misura 20000 € con diffida**, considerata anche la circostanza attenuante rappresentata dalle documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di €18.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, più volte durante la gara, intonato cori, di breve durata, caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori avversari; per aver, nel primo e nel secondo tempo, fatto esplodere petardi all'interno del recinto di gioco; **sanzione irrogata per il primo episodio in applicazione dell'art. 10 commi 1 e 5 CGS e determinata nella misura di 15000 €**, considerata la circostanza attenuante delle documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni durante la gara, intonato cori caratterizzati da inequivoco contenuto di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; **sanzione irrogata in applicazione dell'art. 10 commi 1 e 5 CGS** ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla società per prevenire simili comportamenti; recidiva specifica.

Ammenda di €8.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno monete e bottigliette in plastica piene d'acqua, una delle quali colpiva al basso ventre un Assistente, cagionandogli dolore di breve durata.

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere un suo sostenitore, al 37° del secondo tempo, lanciato una moneta che colpiva un Assistente alla nuca cagionandogli sensazione di dolore.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, danneggiato la rete di recinzione nel tentativo, non riuscito, di entrare sul terreno per festeggiare la vittoria della propria squadra.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, al 16° del primo tempo ed al 10° del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **TORINO** per aver suoi sostenitori esposto, dal 7° al 13° minuto del secondo tempo, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €5.000,00

ZEBINA Jonathan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); perché, al 33° del secondo tempo, allorché il gioco si svolgeva in altra zona del campo, colpiva con un violento pugno alla nuca un calciatore avversario facendolo cadere a terra; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELOZOGLU Emre (Internazionale): perché, al 48° del secondo tempo, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, colpiva un avversario con un calcio su una coscia.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MORO Fabio (Chievo Verona): perché, al 42° del secondo tempo, tentava di colpire un avversario con un calcio ad una gamba, sfiorandolo.

SCARLATO Gennaro (Udinese): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMEYDA Matias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ASSUNCAO Dos Santos Marcos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CAFU EVANGELISTA De Moraes Marcos (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

DA CONCEICAO Eriberto (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

DEL VECCHIO Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

HUBNER Dario (Piacenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

LAMOUCI Sabri (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LANNA Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

O'NEILL Fabian Alberto (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SARTOR Luigi (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TONETTO Max (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VANNUCCHI Ighli (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00

VOLPI Sergio (Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Dodicesima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SUKUR Hakan (Parma).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

GAUTIERI Carmine (Piacenza).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)

DI BIAGIO Luigi (Internazionale).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GIANNICHECKA Giuliano (Lazio)

SALA Luigi (Atalanta).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PINEDA Mauricio (Udinese)

SAVINO Alberto (Lecce)

VIALI William (Venezia).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

DE ASCENTIS Diego (Torino)
MATERAZZI Marco (Internazionale).

SESTA SANZIONE

MUTU Adrian (Verona).

QUINTA SANZIONE

BARONIO Roberto (Fiorentina)
CARRERA Massimo (Atalanta)
LIVERANI Fabio (Lazio)
LUCARELLI Alessandro (Piacenza)
ZAURI Luciano (Atalanta).

SECONDA SANZIONE

FALSINI Gianluca (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

COLONNESE Francesco (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

DI MICHELE David (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

TEODORANI Carlo (Verona).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

TOTTI Francesco (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta sanzione) .

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CORINI Eugenio (Chievo Verona).

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

BIANCHI Ottavio (Fiorentina): perché, al 12° del primo tempo, a seguito dell'invito rivoltagli dall'Arbitro a tenere un comportamento più disciplinato, gli rivolgeva una frase di tenore non rispettoso.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 5 aprile 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani